



Scheda informativa

Salario e condizioni di lavoro del personale curante

Data:

22 settembre 2021

Salario

Quanto guadagna il personale infermieristico e di assistenza?

Secondo le stime dell'Ufficio federale di statistica (UST) relative al 2018, il salario mediano¹ equivalente tempo pieno degli infermieri diplomati (p. es. presso una scuola specializzata superiore SSS o una scuola universitaria professionale SUP) oppure con una specializzazione ammonta a circa 7400 franchi lordi mensili compreso 1/12 della tredicesima. Questo salario è leggermente superiore al salario mediano di tutti i lavoratori dipendenti in Svizzera che è pari a 6538 franchi lordi mensili. Il salario mediano del personale con un diploma del livello secondario II (p. es. operatori sociosanitari OSS con AFC o personale ausiliario con CFP) ammonta a circa 5400 franchi lordi mensili e quello del personale curante con un livello di formazione inferiore o senza formazione a circa 5100 franchi lordi mensili.

Dove sono disciplinati i salari?

Esistono contratti collettivi di lavoro (CCL) che disciplinano i salari minimi negli istituti sanitari. L'UST stima che tra il 30 e il 50 per cento del personale infermieristico e di assistenza attivo in questi istituti in Svizzera è soggetto a un CCL. Per i professionisti di diritto pubblico, la remunerazione è fissata da un regolamento del personale, per gli altri professionisti individualmente nei rispettivi contratti di lavoro.

Condizioni di lavoro

Aspetti attualmente disciplinati nel diritto federale o cantonale

I principi generali applicabili al contratto di lavoro (inizio e fine dei rapporti di lavoro, doveri reciproci, congedi ecc.) sono disciplinati nel codice delle obbligazioni (CO). La legge sul lavoro (LL) ha lo scopo di proteggere la salute dei lavoratori. Contiene, tra l'altro, disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo che si applicano a tutti i rapporti di lavoro nelle istituzioni sanitarie (ospedali, cliniche, case di cura e case per anziani, ecc.) che non sono soggette al diritto del personale del settore pubblico.

Queste norme sono completate dai regolamenti interni degli istituti sanitari, dai contratti individuali di lavoro e, per alcuni rami di attività, dai contratti normali di lavoro (CNL) emanati a livello federale o

¹ Il salario mediano significa che il 50 per cento dei professionisti guadagna di più e il 50 per cento di meno. Gli stipendi dei quadri sono inclusi nelle cifre menzionate.

Per informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Comunicazione, media@bag.admin.ch www.bag.admin.ch
La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.

cantonale. Per il personale sanitario, si può invocare il CNL federale esistente² che, per esempio, prevede la limitazione della durata dei servizi notturni e la compensazione dei servizi di picchetto con congedi adeguati o indennizzi equi. Tuttavia, i CNL non sono vincolanti, perché le parti di un rapporto di lavoro possono concludere un contratto di lavoro che si discosta da essi.

Aspetti disciplinati nei contratti collettivi di lavoro (CCL)

I CCL sono frutto di accordi stipulati tra le parti sociali (datori di lavoro od organizzazioni di datori di lavoro e organizzazioni di lavoratori) che definiscono le condizioni di lavoro e la retribuzione, e stabiliscono in particolare i benefici sociali come per esempio il diritto annuale alle vacanze, la durata settimanale del lavoro, i salari minimi, le assenze giustificate ecc.

Se un datore di lavoro aderisce a un CCL, le disposizioni in esso contenute diventano automaticamente parte integrante del contratto individuale di lavoro dei suoi dipendenti membri di un'organizzazione contraente. Generalmente, i datori di lavoro che sottoscrivono un CCL applicano le relative disposizioni a tutti i loro dipendenti, inclusi quelli non iscritti a un'organizzazione di lavoratori. È altresì possibile che i datori di lavoro aderiscano volontariamente a un CCL senza aver partecipato alle trattative preliminari. A determinate condizioni, il campo di applicazione di un CCL può essere esteso a un'intera professione o a un intero ramo di attività³.

Richieste del personale curante

Il personale infermieristico e di assistenza deve spesso dare prova di grande flessibilità per quanto riguarda gli orari di lavoro, che a volte mal si conciliano con la vita privata e familiare. Il personale curante chiede in particolare:

- Piani di servizio affidabili e regolari, e meno lavoro a turni interrotti a metà giornata (*spezzati*)

Alcuni aspetti relativi agli orari di lavoro sono disciplinati nei CCL che, per esempio, fissano i termini per la comunicazione dei piani di servizio da parte del datore di lavoro. Dato che le cure ai pazienti devono essere assicurate in qualsiasi circostanza, sono possibili eccezioni. Il datore di lavoro deve tuttavia rispettare i principi iscritti nel CCL e le commissioni paritetiche da essi istituite devono vigilare in tal senso. Il lavoro a turni interrotti da lunghe pause a metà giornata può anche essere oggetto di negoziati tra le parti sociali.

- Condizioni di lavoro disciplinate in un CCL o perlomeno in linea con gli standard dei CNL

Gli accordi tra le parti sociali sono fondamentali. Consentono di trovare soluzioni adeguate alle situazioni particolari degli istituti sanitari nelle diverse regioni. A livello cantonale, esistono vari CCL concernenti il personale curante. A determinate condizioni e su richiesta delle parti contraenti, il campo di applicazione di un CCL può essere esteso a un'intera professione o a un intero ramo di attività.

Fonti:

- Ufficio federale di statistica UST: valutazione speciale dei dati della Rilevazione svizzera della struttura dei salari su richiesta dell'UFSP, 21 aprile 2020, [Salaire mensuel brut \(valeur centrale\) pour une sélection de professions médicales selon les années de service et le sexe - 2018 | Tabella | Ufficio federale di statistica \(admin.ch\)](#)

- Segreteria di Stato dell'economia SECO: [Promemoria concernente l'applicazione della legge sul lavoro negli ospedali e nelle cliniche](#), gennaio 2016

² Decreto del Consiglio federale del 23 dicembre 1971 concernente il contratto normale di lavoro per il personale sanitario (RS 221.215.328.4)

³ Gli articoli 2 numero 3 e 3 della legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL; RS 221.215.311) stabiliscono che i datori di lavoro e i lavoratori già vincolati dal contratto collettivo devono poter formare la maggioranza dei datori di lavoro e dei lavoratori che sarebbero vincolati dal contratto quando ad esso fosse conferita l'obbligatorietà generale e che i datori di lavoro vincolati devono inoltre impiegare la maggioranza di tutti i lavoratori.

Per informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Comunicazione, media@bag.admin.ch www.bag.admin.ch
La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.